



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETO n. 5927 del 18 OTT. 2017

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

VISTI in particolare gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonché l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;

VISTO in particolare anche l'articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2017/891 che consente ad un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori, di continuare ad attuare il programma operativo in corso fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ovvero a modificarlo per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/892 o a sostituirlo con un nuovo programma operativo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'articolo 103 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, con il quale la Strategia Nazionale 2009-2013 e la relativa Disciplina ambientale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, e successive modifiche, con il quale sono state adottate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

VISTO il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale è stata adottata la nuova strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, per le società cooperative l'apporto di capitale sociale da parte del socio non si traduce in strumento di controllo o dominio abusivo sulla società e, pertanto, soddisfa le prescrizioni sul controllo democratico di cui all'art. 17 del regolamento delegato (UE) n.2017/891;

CONSIDERATO che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dall'articolo 26 del regolamento (UE) delegato n.2017/891 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attività delle organizzazioni di produttori impegnate nella campagna estiva e che, pertanto è giustificato differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno;

CONSIDERATO che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessità di differire anche il termine a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 33 del regolamento (UE) delegato n.2017/891;

RITENUTO necessario adottare le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi in conformità al regolamento delegato (UE) n.2017/891 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abrogare il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CONSIDERATO che nella seduta del 27 luglio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento;

RITENUTO necessario e urgente attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di consentire alle organizzazioni di produttori di presentare entro la scadenza del 20 ottobre 2017 i programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2017;

DECRETA:

TITOLO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

(Definizioni)

1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/891, ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) "AGEA": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
 - c) "Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;
 - d) "Organismo pagatore": l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
 - e) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
 - f) "Ente caritativo": qualsiasi Organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 34, par. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 - g) "Regolamento di base": il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 - h) "Regolamento delegato": il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017;
 - i) "Regolamento di esecuzione": il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 23 marzo 2017;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- j) “VPC”: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all’articolo 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017;
- k) “intervento”: spesa definita e distinta nell’ambito di una azione;
- l) “socio non produttore”: una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall’art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o un produttore aderente all’OP ma che non partecipa alle attività svolte dall’OP nell’ambito del proprio riconoscimento.

TITOLO II

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni

Articolo 2

(Riconoscimento di organizzazioni di produttori)

1. Le Regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l’OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell’articolo 8 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.
3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all’articolo 25 del presente decreto.
4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall’impegno dell’OP a gestire tali prodotti nell’ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell’OP per il prodotto trasformato dall’OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.
5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
 - a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
 - b) società cooperative agricole e loro consorzi;
 - c) società consortili agricole di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

6. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale "Sezione OP ortofrutta", i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la "Sezione OP ortofrutta". La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale Sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita è composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento è richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.
7. Le Regioni eseguono l'iter istruttorio e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.

Articolo 3

(Dimensione minima delle organizzazioni di produttori)

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori associati è fissato in misura pari a 15. Se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita da soci che sono essi stessi persone giuridiche, il numero minimo di produttori è calcolato in base al numero di produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola azienda, ai quali si estendono i vincoli assunti dalla persona giuridica a cui aderiscono.
2. In deroga al comma 1, il numero minimo di produttori associati è fissato in misura pari a 5 per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 080231 e NC 080232) e per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, il numero minimo di produttori è determinato con riferimento alle effettive persone fisiche.
4. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 25. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del numero minimo.
5. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato, è il seguente:
 - a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;
 - b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;
 - c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 9 o NC 12.

In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile è di:

- a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;
- b1) In deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile è di euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a1).

Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo.

Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle Regioni.

Il valore minimo della produzione commercializzabile è lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'art. 33 del regolamento di base.

6. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 5, si applicano le deroghe seguenti:

- a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;
- b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.

7. Le Regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA.

8. Per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.

9. Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.

10. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto.

11. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.

12. Le OP possono includere nel VPC il valore dei "sotto-prodotti", come definiti all'art. 2, lettera l) del regolamento delegato.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 4

(Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni di organizzazioni di produttori transazionali)

1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le Regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo *status* di organizzazione di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento delegato.
2. Le AOP che associano una o più OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla Regione il riconoscimento dello *status* di associazione di organizzazioni di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento delegato.
3. La Regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo Organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti elencati all' articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento delegato.

Articolo 5

(Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP)

1. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lett. a) del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.
2. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.
3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.
Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.
4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 6

(Esteralizzazione)

1. Le OP in conformità con l'articolo 13 del regolamento delegato e l'articolo 155 del regolamento di base, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 22 paragrafo 8, del regolamento delegato, una parte delle loro attività.
2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.
3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP.

Articolo 7

(Delega della fatturazione)

1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le Regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro di far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato.
2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sarà escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Le OP che intendono avvalersi della possibilità di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla Regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualità successiva.
4. La Regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'Organismo pagatore competente.

Articolo 8

(Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori)

1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie.
2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'articolo 2, comma 4 e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
3. La richiesta di riconoscimento è presentata alla Regione nel cui territorio l'insieme delle OP



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.

4. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 25.
5. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento delegato. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente, più del 10% dei diritti di voto e possedere più del 10% delle quote o del capitale della AOP.

Articolo 9

(Soci non produttori)

1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP e più del 10% delle quote o del capitale dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.
2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate.

Articolo 10

(Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni)

1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con l'articolo 17 del regolamento delegato.
2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.
3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potrà superare il 50 %.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore non persona giuridica.
5. Per le OP e le AOP che alla data del 17 maggio 2014 hanno in corso il programma operativo, il vincolo concernente la percentuale massima delle quote societarie, dovrà essere rispettato a decorrere dalla conclusione dell'ultima annualità del programma operativo.
6. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di società cooperative agricole e ai loro consorzi.
7. Quando una OP è costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.
8. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4 le OP non possono essere società controllate ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 3 del codice civile.
9. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.

Articolo 11

(Periodo minimo di adesione)

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro Organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.
2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.
3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro cui l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.
L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.
4. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.
6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 12

(Fusioni e riorganizzazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento delegato, per fusione tra OP si intende l'unificazione in una unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:
 - a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto *ex novo*;
 - b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante, alla quale viene assegnato un nuovo codice identificativo.
2. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione.
3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.
4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP può fondersi per incorporazione in una società ad essa aderente che in quanto soggetto incorporante, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.

Articolo 13

(Filiali controllate per almeno il 90%)

1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'articolo 2 comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.
3. I requisiti sono accertati dalla Regione dove è riconosciuta la OP o AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale o a parità di condizioni, dalla Regione che riceve la domanda.
4. Al controllo del 90% della filiale possono concorrere, i soci produttori della OP ove la Regione ravvisi che ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Le Regioni comunicano al Ministero e all'Organismo pagatore gli accertamenti con esito positivo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

6. Negli organi sociali o gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle OP.

Articolo 14

(Elenco nazionale)

1. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle OP e delle AOP e lo pubblica sul sito internet istituzionale.
2. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato.

TITOLO III

Gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi

Articolo 15

(Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e Valore della produzione commercializzata)

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.
2. Il fondo di esercizio previsto dall'articolo 32 del regolamento (UE) n.1308/2013 è calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo.
3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.
4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle Regioni e all'Organismo pagatore attraverso il portale SIAN:
 - a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno.
 - b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.
5. In caso di applicazione del paragrafo 8 dell'articolo 22 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.
6. Le Regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento se non verificato dalla Regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, è verificato dall'Organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto presentata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione.
8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.
9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e se del caso applicata la sanzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento delegato.

Articolo 16

(Programmi operativi e loro modifiche)

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla Regione ove l'OP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 25.
2. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'articolo 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, è presentata alla Regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 25.
3. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:
 - a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
 - b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
 - c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;
 - d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.
4. Le Regioni, svolte le opportune verifiche, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al più tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entità del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.
5. Per motivi debitamente giustificati, le Regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo.

6. La domanda di modifica dell'annualità in corso, prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, deve essere presentata al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, inclusi gli allegati tecnici, ed inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 25, entro il 1° ottobre.

Per giustificati motivi le Regioni possono autorizzare una seconda modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una distinta modifica può essere presentata per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo.

7. In deroga al comma 6, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

8. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

- a) inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi;
- b) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione parziale può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso;
- c) modifica dell'importo di spesa di una misura che eccede il 20% dell'importo approvato della misura stessa;
- d) modifica dell'importo di spesa di una azione che eccede il 25% dell'importo approvato dell'azione stessa;
- e) modifica del VPC a seguito di riscontro di errori palesi e conseguente variazione del Fondo di esercizio;
- f) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento, può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea.

9. Le modifiche di cui al comma 8 devono essere preventivamente approvate.

10. Le Regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15 dell'allegato al presente decreto, valutano le motivazioni, il contenuto delle modifiche e la documentazione di supporto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Le OP, possono, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione alla Regione, dare corso alle modifiche prima di avere ricevuto la preventiva approvazione.

11. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare gli interventi già segnalati e controllati dall'Organismo pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono essere esclusi dalla rendicontazione delle spese.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

12. Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato le sole variazioni dell'importo di spesa di una singola azione che non eccedono il 25 % dell'importo approvato e non comportano l'aumento dell'importo della misura di riferimento oltre il limite di cui al comma 8, lettera b), possono essere effettuate senza la richiesta di preventiva approvazione e a condizione che l'OP ne dia immediata comunicazione alla Regione e all'Organismo pagatore. L'approvazione della variazione di spesa verrà effettuata dall'Organismo pagatore in fase di valutazione della rendicontazione dell'annualità.

Articolo 17

(Programmi operativi delle AOP)

1. Le AOP, su delega delle OP aderenti, possono presentare alla Regione in cui sono riconosciute:
 - a) un programma operativo totale, composto dall'insieme delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti ma da esse non realizzate, o
 - b) un programma operativo parziale, composto da una parte delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti, ma da esse non realizzate.
2. In presenza di un programma operativo parziale di una AOP, le OP aderenti presentano alla Regione il programma operativo completo di tutte le azioni e relativi costi, con l'indicazione di quelle la cui realizzazione è stata delegata alla AOP.
3. Il programma operativo totale della AOP riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi individuati da ciascuna OP. Gli obiettivi e i limiti previsti dal regolamento di base, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, devono essere soddisfatti per ciascuna OP.
4. Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale, possono costituire un fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il contributo dell'Unione europea è concesso a condizione che il programma operativo totale o parziale presentato, sia dalla stesse gestito e attuato.
5. Le AOP possono, altresì, essere delegate dalle loro OP a presentare in loro nome e per loro conto, i programmi operativi e le eventuali modifiche, nonché le richieste di anticipazione, di acconto parziale e di saldo. In tal caso le AOP svolgono il ruolo di unico interlocutore per le Amministrazioni interessate.

Articolo 18

(Domande di aiuto)

1. Le richieste di aiuto o di saldo di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione sono presentate all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall'Organismo pagatore.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

La richiesta di aiuto deve essere corredata da tutti i documenti elencati al paragrafo 2 del predetto articolo 9 e dagli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall'Organismo pagatore.

Le domande presentate oltre il predetto termine, possono essere accolte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 dello stesso articolo 9 del regolamento di esecuzione, se l'Organismo pagatore giudica valide le giustificazioni dell'organizzazione di produttori.

2. Le richieste di anticipo di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione sono presentate all'Organismo pagatore ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.
3. Le richieste di pagamento parziale di cui all'articolo 12 del regolamento di esecuzione sono presentate all'Organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.
4. Le AOP delegate dalle OP aderenti a presentare le domande di aiuto in applicazione del comma 5 dell'articolo 16, riversano l'aiuto ricevuto alle OP entro 15 giorni lavorativi.

Articolo 19

(Aiuto finanziario nazionale)

1. Le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.
2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle Regioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2019 potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto nella Regione considerata nei tre esercizi sociali precedenti l'anno in cui è presentata la domanda di aiuto, si è incrementato di almeno il 3% rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione della domanda di aiuto.
4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l'aiuto per conto delle OP interessate.

TITOLO IV

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

Articolo 20

(Misure applicabili)

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi una o più delle seguenti azioni:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
 - b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;
 - c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente;
 - d) ritiro dal mercato;
 - e) assicurazione sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.
2. In presenza di condizioni di particolare gravità, il Ministero, sentite le Regioni, può eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.

Articolo 21

(Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato)

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:
- a) distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4 lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - b) realizzazione di biomasse a fini energetici;
 - c) alimentazione animale;
 - d) trasformazione industriale *no food*, ivi compresa la distillazione in alcool;
 - e) biodegradazione o compostaggio.
2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'Organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.

Articolo 22

(Ritiri destinati alla beneficenza)

1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 34 del regolamento di base solo se conferiti ad Enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.
2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli Enti caritativi riconosciuti.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

TITOLO V

Controlli, sanzioni, procedure di attuazione e disposizioni transitorie

Articolo 23

(Controlli)

1. Le Regioni, effettuano i controlli per:
 - a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;
 - b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;
 - c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che non attuano un programma operativo e,
 - d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario.
2. Gli Organismi pagatori effettuano i controlli per l'accertamento:
 - a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle Regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;
 - b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.

Sono altresì di competenza degli organismi pagatori, i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati.

L'AGEA, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli Organismi Pagatori attraverso il portale informatico di cui all'articolo 21 e dell'interscambio delle comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, definisce le regole di buona prassi e le linee guida operative, ai fini del coordinamento e dell'armonizzazione delle procedure per la definizione da parte degli organismi pagatori delle analisi di rischio e per l'effettuazione dei controlli di propria competenza.
3. Le Regioni e gli Organismi pagatori si comunicano a vicenda, anche attraverso il SIAN, i programmi dei controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione delle rispettive competenze.
4. Le Regioni e gli Organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonché su altri elementi ritenuti necessari.
5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati all'articolo 28 del regolamento di esecuzione e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

6. Le Regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 34 lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione.

Art. 24

(Autorità incaricata delle comunicazioni)

1. L'AGEA è designata quale unica autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea, in attuazione dell'articolo 77 del regolamento delegato, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento delegato;
 - b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento delegato;
 - c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'articolo 74 del regolamento delegato.
2. Le Regioni e Province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dalla Strategia Nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea.

Le modalità e i termini definiti da AGEA concernono anche l'acquisizione dei dati sul valore della produzione commercializzata da ciascun gruppo dei produttori o organizzazioni di produttori non riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che ricevono un aiuto sotto l'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per ciascuno dei cinque anni per i quali l'aiuto è concesso.
3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 25

(Informatizzazione delle informazioni)

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli Organismi pagatori, le Regioni, il Ministero, le OP/AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia nazionale.
2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le province Autonome.
3. Le OP e le AOP, inseriscono per via telematica nel sistema informativo:



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- a) le compagini sociali;
 - b) le domande di riconoscimento inviate alle Regioni;
 - c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle Regioni;
 - d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli Organismi pagatori.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.
5. Le Regioni e gli Organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonché l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.
In caso di fusioni dovrà essere assicurata la tracciabilità delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.
6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle Regioni e degli Organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.
7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale di cui all'articolo 54, lett. b), del regolamento delegato, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli Organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 26

(Sanzioni)

- 1. Le sanzioni amministrative stabilite alla Sezione 3 del regolamento delegato, nonché le altre eventuali stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle Regioni e dagli Organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.
- 2. Ove sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzioni nazionali ai sensi dell'articolo 76 del regolamento delegato, le Amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate all'irregolarità accertata e dissuasive.
- 3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla Regione competente, anche su segnalazione dell'Organismo pagatore.
- 4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'articolo 59 del regolamento delegato, se la mancata adozione delle



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si è verificata, il riconoscimento viene revocato.

5. Se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione, si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 59 del regolamento delegato, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo 59.
6. Il comma 5 si applica *mutatis mutandis* se un'organizzazione di produttori non fornisce o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero.
7. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi previsti all'articolo 15, commi 1, 2 e 6 e delle basi sociali, previste all'articolo 14, comma 4, comporta l'applicazione *mutatis mutandis* dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 21 del regolamento di esecuzione.
8. Qualora a conclusione del programma operativo non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformità.
9. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 10%.
10. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.
11. Se un programma operativo viene interrotto prima della sua normale conclusione, anche in caso di sospensione volontaria o revoca del riconoscimento o scioglimento dell'OP o della AOP, gli aiuti versati sono recuperati salvo i casi previsti dall'articolo 36 del regolamento delegato.
12. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP o per il venire meno del riconoscimento, gli aiuti per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non sono recuperati per i soci che aderiscono ad altra OP e proseguono nella realizzazione dell'azione fino al completamento del periodo di impegno.
13. Gli organismi pagatori possono accettare domande di aiuto oltre il termine previsto all'articolo 9 del regolamento di esecuzione e comunque entro e non oltre i 100 giorni successivi. La determinazione finale deve dare atto del caso eccezionale. In ogni caso la penalizzazione dell'1% prevista al paragrafo 4 dell'articolo 9 viene applicata.
14. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato V al regolamento delegato.
15. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'Organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 27

(Procedure di attuazione)

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.
2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.

Articolo 28

(Norme finali e transitorie)

1. Per i programmi poliennali presentati nel 2017 e per le modifiche presentate nel 2017 relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art.16, commi 1 e 2, del presente decreto sono così modificati: il 30 settembre è posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre è posticipato al 20 novembre.
2. Le organizzazioni di produttori già riconosciute alla data del 1° gennaio 2014, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, entro il 20 ottobre 2017. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 20 ottobre 2017 e il valore della produzione commercializzabile ad essi riferibile.
3. Il mancato adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2017 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018.
4. Fatto salvo il comma 2, le OP già riconosciute alla data del presente decreto, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 5, entro il 30 settembre 2020. Il mancato adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2020 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2020 e il valore della produzione commercializzabile ad essi riferibile.
5. I riconoscimenti concessi per gruppi di prodotto dovranno essere adeguati all'articolo 2, comma 1, entro il 1° gennaio 2018. A tal fine le OP presentano la lista dei prodotti contestualmente alla presentazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

6. Le disposizioni sui programmi operativi contenute nel presente decreto e nel suo allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, pertanto i programmi operativi in corso, proseguono fino al 31 dicembre 2017 alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011.
7. Le OP che stanno attuando un programma operativo che prosegue oltre al 31 dicembre 2017, possono:
 - a) presentare entro il 20 ottobre 2017 un nuovo programma operativo, interrompendo il programma in corso al 31 dicembre 2017;
 - b) presentare entro il 20 ottobre 2017 la modifica per le annualità successive per uniformare il programma alle disposizioni del regolamento delegato, del regolamento di esecuzione e del presente decreto;
 - c) continuare il programma operativo fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Le OP che intendono avvalersi dell'opzione di cui alla lettera c), ne danno comunicazione scritta alla Regione entro il 20 ottobre 2017.

8. Le OP, ove del caso, adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni del presente decreto in occasione della prima assemblea dei soci utile.
9. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponde ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.

Articolo 29

(Entrata in vigore)

1. Salvo ove diversamente previsto, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è altresì pubblicato sul sito istituzionale internet del Ministero.

Articolo 30

(Abrogazioni)

1. Il decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, è abrogato.
2. In deroga al comma 1, le disposizioni contenute nell'allegato allo stesso continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2017 per tutti i programmi operativi e, per quanto compatibili, alle annualità successive dei programmi che proseguono a norma dell'art. 80, par. 1, lettera a) del regolamento delegato.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 31

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma,


Maurizio Martina